



COMUNE DI LAMON

(Provincia di Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria di Prima convocazione
seduta Pubblica

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazioni in merito alle aliquote per la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 18:35 nella sede del Comune, previo invito del Sindaco consegnato a ciascun consigliere, si riunisce il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Dott.ssa Malacarne Vania nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale, Marino Giovanni

Si dà atto che all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente	Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente
Malacarne Vania	P	Gaio Danilo	P
Campigotto Mauro	P	Coldebella Adriano	P
Tiziani Enrico	P	Pante Gino	A
La Macchia Roberta	P	Poletti Renzo	P

NUMERO TOTALE PRESENTI: 7 ASSENTI: 1

Sono inoltre presenti ed assenti gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale:

FACCHIN STEFANO

PRESENTE

PRADEL NICOLA

PRESENTE

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Sindaco cede la parola al Vice Sindaco Campigotto.

Il Vice Sindaco Campigotto riferisce che la proposta di delibera individua i servizi indivisibili prestati dal Comune, i cui costi devono essere coperti dalla tassa in questione. Espone quindi tali servizi ed i relativi costi nonché le aliquote della tassa, evidenziando come le stesse rimangano invariate rispetto a quelle dello scorso anno.

Il Sindaco apre la discussione. Quindi, non essendo pervenute richieste di intervento, pone in votazione la proposta di deliberazione agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO l'art. 5, comma 11, del D. L. 30 dicembre 2016 n. 244, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CHE, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669, della citata L. 147/2013, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CHE l'art. 1, comma 675, della Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CHE, l'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni prevede che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CHE l'art. 1, comma 678, della Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima applicabile della TASI non possa comunque eccedere l'1 per mille;

VISTO l'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, il quale ha stabilito che agli immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE la TASI verrà applicata nella misura ridotta di due terzi, a condizione che i proprietari siano pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o concessi in comodato d'uso;

PRESO ATTO che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della legge 11 dicembre 2016 n. 232 ha previsto la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e della addizionali per gli anni 2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

DATO ATTO altresì che in base al comma 10, lett. b), di detto art. 1 della legge 208/2015 la base imponibile è ridotta del 50% *“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”*;

DATO ATTO che per quanto concerne il versamento della TASI, trova applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 22.05.2014 come modificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22 aprile 2016;

VISTA la propria deliberazione n. 5 del 22 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state stabilite le aliquote TASI per l'anno 2016;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni prevede che il Comune individui i servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di individuare tali servizi indivisibili e provvedere all'indicazione analitica dei relativi costi, con la presente deliberazione;

RITENUTO, sulla base dei costi previsti per i servizi indivisibili, di confermare le aliquote dello scorso anno;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, espresso dal responsabile del Servizio Associato Tributi, ai sensi della convenzione in essere con l'Unione Montana Feltrina;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 6 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Poletti Renzo) su n. 7 presenti, voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune e i relativi costi dell'anno 2017 alla cui copertura è diretta al TASI nel seguente elenco;

SERVIZIO	COSTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	60.600
MANUTENZIONE STRADE	165.200
VIGILANZA E SICUREZZA	40.000

2) di confermare per l'anno 2017 le aliquote per l'applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE TASI per mille
Abitazione principale e abitazioni assimilate alla principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,00
Altri fabbricati	1,00
unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D (esclusa D5) utilizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale o che siano utilizzate dal conduttore, in base a regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale	0,00
Aree fabbricabili	1,00
Aliquota per fabbricati rurali uso strumentale	1,00
Fabbricati merce costruiti e destinati alla vendita da parte delle imprese fintanto permanga tale destinazione e non risultino locati	1,00

2) di dare atto che:

- tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2017;
- in base a quanto previsto nell'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, agli immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE la TASI verrà applicata nella misura ridotta di due terzi, a condizione che i proprietari siano pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o concessi in comodato d'uso; al fine di poter beneficiare di tale riduzione gli interessati dovranno presentare al Comune apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i requisiti posseduti;
- l'art. 1, comma 10 lett. b), della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha disposto la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- 4) di dare atto, che il pagamento della TASI per l'anno 2017 avverrà con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 5) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti ed, in particolare, l'invio al Ministero dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della presente deliberazione di determinazione delle aliquote TASI.

Successivamente, n. 6 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Poletti Renzo) su n. 7 presenti, voti espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott.ssa Malacarne Vania

Il Segretario Comunale
F.to Marino Giovanni

PARERI (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 25-01-2017

Il responsabile del servizio

F.to Todesco Nicola

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 25-01-2017

Il responsabile del servizio

F.to Todesco Nicola

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 14-02-2017 fino al 01-03-2017 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

L'incaricato della pubblicazione
F.to Malacarne Renzo

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 24-02-2017 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li 25-02-2017

Il Segretario Comunale
F.to Marino Giovanni